

### COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 10 March 2011

7571/11

Interinstitutional File: 2010/0373 (COD)

EF	27
ECOFIN	126
CONSOM	30
CODEC	386
INST	139
PARLNAT	<b>78</b>

## **COVER NOTE**

COVERNOIE	
from:	The President of the Italian Senate
date of receipt:	9 March 2011
to:	President of the Council of the European Union
Subject:	<ul> <li>Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing technical requirements for credit transfers and direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 924/2009</li> <li>[doc. 18095/10 EF 216 ECOFIN 871 CONSOM 125 CODEC 1559 - COM (2010) 775 final]</li> <li>Opinion<sup>1</sup> on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality</li> </ul>

Delegations will find attached the above mentioned opinion.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This opinion is available in English on the interparliamentary EU information exchange site (IPEX) at the following address: <u>http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/pid/10</u>

# SENATO DELLA REPUBBLICA

Doc. XVIII-bis n. 32

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 2 marzo 2011

## SULLA

### PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE FISSA I REQUISITI TECNICI PER I BONIFICI E GLI ADDEBITI IN EURO E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009 (COM (2010) 775 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il \_\_\_\_ marzo 2011

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 775 definitivo,

considerato che esso fissa un termine vincolante per la definitiva migrazione agli strumenti di pagamento SEPA (bonifici ed addebiti diretti), comuni a tutta l'Unione, nella prospettiva della creazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (AUPE);

considerato che l'introduzione di un termine unico, "chiaro, appropriato e vincolante (...) per la migrazione agli strumenti SEPA", è stato auspicato anche dal Parlamento europeo nelle risoluzioni P6 TA(2009)0139, del 12 marzo 2009, e P7 TA(2010)0057, del 10 marzo 2010;

considerati gli esiti della consultazione pubblica svoltasi tra il giugno e l'agosto 2009;

nell'auspicio che la migrazione contribuisca a dare certezza agli operatori circa il passaggio ai nuovi standard SEPA, elimini la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti ed agevoli una maggiore concorrenza, a giovamento *in primis* degli utilizzatori finali (consumatori ed imprese),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo l'intervento dell'Unione può assicurare gli *standard*, le norme e le procedure uniformi necessarie per l'adozione di strumenti di pagamento comuni;

la proposta, congrua agli obiettivi che si intende perseguire, risulta altresì conforme al principio di proporzionalità;

con particolare riferimento poi agli articoli 12 e seguenti dell'atto in esame, che disciplinano l'attribuzione e l'esercizio di poteri delegati alla Commissione europea per "tener conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato" (articolo 5):

1) si invita la Commissione europea a riflettere sull'opportunità di limitare il proprio ruolo nel mercato dei pagamenti a quanto necessario per assicurare la migrazione agli strumenti SEPA, lasciando in seguito il mercato libero di definire ed attuare le nuove funzionalità;

2) si manifesta nuovamente ferma contrarietà all'attribuzione di deleghe a tempo indeterminato che, oltre a configurare un vizio di legittimità dell'atto *ex* articolo 290 del TFUE, si configurano come un *vulnus* alle prerogative dei Parlamenti nazionali. Sarebbe auspicabile, invece, la previsione di una delega limitata nel tempo (ad es. quinquennale), eventualmente soggetta a rinnovo automatico, salvo revoca e previa relazione della Commissione. Un obbligo di relazione è, peraltro, già previsto dall'art. 16 della proposta in esame dopo tre anni dalla sua entrata in vigore;

3) si rileva che, per gli atti delegati adottati con procedura di urgenza (articolo 15), destinati ad entrare in vigore immediatamente, sarebbe a maggior ragione necessario prevedere un potere di revoca analogo a quello previsto dall'articolo 13 per gli atti non sottoposti a questo regime specifico.